



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. 6 INFRASTRUTTURE - Strade Provinciali

Ordinanza n° REGDE / 41 / 2026

Lodi 22-07-2026

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI LUNGO LA S.P. 235 DAL KM 42+400 AL KM 42+600 (FRAZ. TORMO IN COMUNE DI CRESPIATICA) DALLE ORE 21:00 DEL 28/07/2026 ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 29/07/2026

IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente RegdP n. 35 del 14/04/2026;

Visti:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
- il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 "N.C.d.S.";;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento del C.d.S.";;
- il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.M. 22/01/2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- D.Lgs 17/2019 "adeguamento alla disposizioni del Regolamento Europeo (UE n.2016/425) relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- La D.D. n.774 del 21/06/2023;

Premesso che:

- l'art.1, c.1, del D.Lgs n. 285/1992 "N.C.d.S." stabilisce espressamente che la tutela della sicurezza delle persone, in tema di circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
- l'art.14 del D.Lgs n.285/92 "N.C.d.S.", pone precisi obblighi in capo agli enti proprietari e/o concessionari della rete stradale allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, oltre alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse e relative pertinenze;
- la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale a esse inerente è funzione fondamentale e istituzionale dell'ente Provincia;
- con determina dirigenziale n° 1059 del 27/09/2024 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria dei ponti in CAP lungo la S.P. 235 al KM 42+500, all'Impresa EDILPRONTO SRL, con sede legale in Strada Valnure n. 30 – 29122 Piacenza - P.IVA 06739430152;
- nel cronoprogramma/piano di lavoro è indicata la necessità di procedere con la posa delle travi in ferro che costituiscono l'impalcato del ponte lungo la S.P. 235 al KM 42+500;
- durante le fasi di posa delle travi in ferro è necessario prevedere la chiusura del tratto interessato al Km 42+500 in località Tormo del Comune di Crespatica;
- in accordo con la Provincia di Cremona (autorizzazione prot. n° 3991 del 06/02/2025) e ANAS, è

COMUNE DI CRESPIATICA
Protocollo Arrivo N. 3633/2026 del 23-07-2026
Allegato 1 - Class. 9.2 - Copia Documento

stato progettato un percorso alternativo riportato nell'allegata planimetria;

Considerato che la ditta EDILPRONTO SRL, con sede in Piacenza, Strada Valnure n. 30 –P.IVA 06739430152 ha comunicato la necessità di eseguire la posa delle travi in ferro in orario notturno dalle ore 21:00 del 28/07/2026 alle ore 06:00 del 29/07/2026;

Dato atto del preminente interesse connesso alla tutela della sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, di sospendere temporaneamente la circolazione lungo la **S.P. 235 dal KM 42+400 al KM 42+600** (Fraz. Tormo in Comune di Crespiatica) **dalle ore 21:00 del 28/07/2026 alle ore 06:00 del giorno 29/07/2026** al fine di consentire la posa delle travi in ferro;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.5, comma 3, e 6 comma 4, lett. b) del D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada";
- il D.M. 223 del 18/02/1992 "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il D.M. del 12 dicembre 2011 n.420, "Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali" (art. 6 del D.Lgs. n.35/2011);
- il Decreto MLPS 22/01/2019, individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- la Direttiva protocollo n.4867 del 5 Agosto 2013, "Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale";
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n.1 del 29/01/2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa esposte che s'intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, **l'istituzione del divieto di transito con la temporanea sospensione della circolazione per tutti i veicoli lungo la S.P. 235 dal km 42+400 al km 42+600 (frazione Tormo in Comune di Crespiatica), dalle ore 21:00 del 28/07/2026 alle ore 06:00 del giorno 29/07/2026** al fine di consentire la posa delle travi in ferro;

2. di autorizzare e demandare espressamente l'Impresa EDILPRONTO S.r.l., appositamente incaricata dalla committente per l'esecuzione di quota parte dei lavori, il tempestivo approntamento del cantiere temporaneo, nonché la predisposizione dell'adeguata e prescritta segnaletica di preavviso e di quella necessaria per la sospendere temporaneamente la circolazione con divieto di transito, che deve essere obbligatoriamente conforme ai disposti del D.lgs 285/92 "N.C.d.S", del D.M. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada", nonché al Decreto Ministeriale LL.PP. del 10 Luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

3. di demandare espressamente all'Impresa esecutrice dei lavori, la temporanea copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto con quella temporaneamente installata e il successivo e tempestivo ripristino della stessa cessate le esigenze contingenti che ne hanno determinato la temporanea copertura e/o rimozione;

4. di demandare espressamente all'impresa esecutrice dei lavori ogni incombenza relativa al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea di cantiere installata per mezzo

di proprio personale o delegato;

5. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in ottemperanza ai disposti del D.M. 22/01/2019, che stabilisce i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in soggezione di traffico;

6. di disporre che vengano ottemperate tutte le prescrizioni normative in materia di sicurezza attraverso l'obbligatorio utilizzo di tutti i DPI necessari;

7. di demandare espressamente ogni responsabilità annessa e connessa ai lavori e/o per eventuali condotte commissive/omissive all'Impresa esecutrice dei lavori, lasciando sollevata e indenne la Provincia di Lodi, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dei lavori o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi;

8. di disporre la trasmissione di copia del presente atto a tutte le forze dell'ordine e gli enti territorialmente competenti per opportuna conoscenza e il seguito di rispettiva competenza;

9. di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che qualora i lavori vengano temporaneamente sospesi, la strada sia lasciata libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano un ostacolo o l'area di cantiere;

che la presente autorizzazione o copia conforme della stessa, anche in formato elettronico, sia tenuta in cantiere ed esibita a ogni richiesta del personale adibito all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, i quali vigileranno sull'esecuzione del presente atto;

AVVISA

che a norma dell'art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;

DISPONE INFINE

che a ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporaneamente installata, relativa alla presente autorizzazione, venga tempestivamente rimossa e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Il sostituto ad interim del Dirigente
Area Infrastrutture, Lavori Pubblici, Trasporti
Ing. Michela Maria Binda RegdP n. 35 del 15/04/2026

(firma digitale – art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)